

Non sono molte le novità del Decreto n.66, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, attuativo della Legge 107/2015. Molte sono le norme già esistenti che restano invariate!

Il Decreto n 66/2017, all'art.1, ribadisce, infatti, quanto più volte già scritto dal legislatore in tema di valutazione: la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti.

Il Decreto conferma anche l'importanza che la valutazione serva per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promuova l' autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze: ogni istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Competenze certificate, però, con rubriche di livelli che mal si allineano alla tradizionale valutazione in decimi.

Nell'art. 2, al comma 1, si precisa, infatti, che *"La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento."*

La precisazione si presta a più interpretazioni. Secondo l'Ispettrice Franca Da Re, essa sottolinea il "valore ordinale della scala decimale", e sarebbe proficuo che i Collegi dei Docenti formulassero, sui valori della scala decimale, per ogni disciplina, delle descrizioni che illustrassero le conoscenze, le abilità e le competenze sottese a quel giudizio numerico. Queste descrizioni dovrebbero essere messe a punto per ogni classe e disciplina, ma non dovrebbero però contenere solo i contenuti o i risultati scolastici delle verifiche scritte o orali, bensì la qualità e le caratteristiche delle prestazioni sottese ad ogni voto: individuare cosa sa fare lo studente con ciò che sa, con che grado di autonomia e di responsabilità lo fa.

*"Ne risulterebbero delle "rubriche dei voti" che faciliterebbero l'osservazione dei processi di apprendimento e il reperimento delle corrispondenze possibili tra la valutazione di profitto disciplinare e la valutazione e certificazione delle competenze. La descrizione delle caratteristiche degli apprendimenti valutati con una scala numerica aiuterebbe anche*

*a riflettere su quali strategie, ambienti di apprendimento, organizzazioni potrebbero essere più funzionali al raggiungimento dei massimi successi per il più alto numero di allievi.*

*(...) La descrizione delle caratteristiche degli apprendimenti valutati con una scala numerica aiuterebbe anche a riflettere su quali strategie, ambienti di apprendimento, organizzazioni potrebbero essere più funzionali al raggiungimento dei massimi successi per il più alto numero di allievi.” sostiene l’ispettrice Da Re*

(Associazione Italiana Dislessia –Aggiornamento E-learning Formatori AID Scuola – [formazioneaidscuola@aiditalia.org](mailto:formazioneaidscuola@aiditalia.org))

**Rubriche di profitto che, pur con voti numerici, faciliterebbero l’allineamento delle due forme di valutazione. Ma le scuole sono preparate a fare tutto ciò?**

**Vediamo ora per ogni grado di scuola le poche novità del Decreto.**

## **PRIMO CICLO**

**Scuola primaria:** gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.** In questo caso l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, deve attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all’unanimità,** possono non ammettere l’alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e con specifiche motivazioni.

**Scuola secondaria di primo grado:** si fa notare che **ora è possibile promuovere anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline non sono del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione.** Viene così attenuata la normativa precedente che imponeva per l’ammissione alla classe successiva e all’esame la votazione minima di sei in tutte le discipline, forse per consentire allo studente un possibile miglioramento negli studi anche in presenza di criticità, che la scuola comunque dovrebbe impegnarsi a rimediare.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. In tal caso, però, il Decreto sottolinea l’obbligo della scuola di attivare, nell’ambito della sua autonomia

didattica e organizzativa, percorsi di recupero e consolidamento per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, che predispose le prove ed i criteri per la correzione e la valutazione, continua ad essere articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, con Presidente il dirigente scolastico, o un suo docente collaboratore, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato, che da tempo si ventilava dovesse essere semplificato e ridotto, è stato effettivamente modificato e **la prova nazionale INVALSI è stata tolta**, ma collocata ad aprile, con l'aggiunta della prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua.

Ora l'esame comprende **tre prove scritte ed un colloquio, valutati sempre con votazioni in decimi.**

1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
3. prova scritta relativa alle competenze acquisite nelle lingue straniere (articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate).

Il **colloquio** è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel **Profilo finale dello studente** presente nelle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico, nonché del livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una **prova pratica di strumento.**

La **votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio d'ammissione, ma la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove.** Tale modalità di calcolo del voto finale sembra essere, in genere, più vantaggiosa per gli studenti.

## Valutazione degli alunni disabili (con PEI) o con DSA (con PDP)

**Per gli alunni con PEI certificati dalla legge 104/92:** per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, deve predisporre **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

### Per gli alunni con DSA

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, **è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.**

In questo caso la Commissione di esame predisporrà **prove differenziate con valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del **conseguimento del diploma:** si tratta di una nuova disposizione!

Gli alunni con DSA devono anche partecipare alle prove standardizzate nazionali INVALSI. Per lo svolgimento di tali prove il consiglio di classe deve disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP).

Inoltre, gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

**Novità importante del Decreto è dunque il principio che per il superamento dell'esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie:** è una novità che stabilisce il diritto all'ottenimento di un **diploma di scuola secondaria di primo grado** da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.

**Cambiamenti confermati per il PRIMO CICLO dal recentissimo DM 741/2017 - Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)**

1. Per lo svolgimento **dell'esame di Stato** la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del **PEI** relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **prove differenziate** idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. (...)

3. **Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.**

5. **Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo.** Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nulla è variato, invece per il **SECONDO CICLO**, dove le **prove differenziate non consentono l'ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito.** Ugualmente non consente l'ottenimento del diploma di **secondo ciclo** la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.

## **SECONDO CICLO**

### **SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

### **ESAME DI STATO AL TERMINE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

(in vigore dall'a.s. 2018/19)

#### **Poche novità!**

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di **alternanza scuola-lavoro**, dello **sviluppo delle competenze digitali**, del **percorso dello studente** (legge 107/2015 ) e delle attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**».

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il **credito scolastico** maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno **fino ad un massimo di quaranta punti**, di cui **dodici** per il terzo anno,  **tredici** per il quarto anno e **quindici** per

il quinto anno. Allegata al decreto c'è la tabella di conversione dei vecchi valori del credito con quelli attribuiti secondo il nuovo regime.

### **Prove scritte di esame**

L'esame di Stato comprende **due prove a carattere nazionale** e un **colloquio**.

1. La **prima prova scritta** consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
2. La **seconda prova**, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto **una o più discipline caratterizzanti il corso di studio** ed è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli studenti dello specifico indirizzo. Negli **Istituti professionali** la **seconda prova ha carattere pratico** e tende ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato: per questo motivo una parte di tale prova sarà predisposta dalla Commissione di Esame in relazione allo specifico PTOF dell'Istituto.

Con un ulteriore **decreto verranno definiti**, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, **i quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, **con il decreto ministeriale saranno definite anche le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle prove scritte** per rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

Entro il mese di gennaio, il MIUR riferirà le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.

**Il colloquio orale assume un nuovo significato ed è modificato sostanzialmente**

nelle modalità di svolgimento, anche per poter valutare le competenze acquisite in relazione al Profilo in uscita. In attuazione della Legge 107/15 (*obbligo per la Commissione, di tener conto, durante il colloqui, del Curriculum dello studente*) al candidato devono essere proposti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, sia per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, sia per verificare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle in modo critico e personale (competenze). Il candidato dovrà illustrare un lavoro, anche multimediale, relativo alle esperienze **di alternanza scuola-lavoro svolte**. Il colloquio dovrà accertare anche le conoscenze e le competenze acquisite nell'ambito delle **attività di Cittadinanza e Costituzione**.

A conclusione dell'esame di Stato sarà assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame :

- alle **prove scritte (fino a 20 punti ciascuna)**;
- al **colloquio (fino a 20 punti)**;
- per il **credito scolastico (fino a 40 punti)**.

Il punteggio minimo per superare l'esame è pari a 60 punti. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. I requisiti per la lode restano invariati.

## ESAME PER GLI ALUNNI DISABILI E CON DSA

Nessuna novità di rilievo per gli studenti diversamente abili e poche per quelli con DSA.

La Commissione terrà conto del PEI e del PDP predisponendo **prove equipollenti o differenziate** a seconda delle indicazioni prevenute dal Consiglio di classe, ma le condizioni in base alle quali il candidato acquisisce il Diploma o l'Attestato di credito Formativo sono rimaste le stesse.

A differenza della scuola secondaria di primo grado, quando il **candidato con DSA**, con motivata certificazione e parere positivo del Consiglio di classe, è esonerato completamente dallo studio delle lingue straniere, non consegue il Diploma conclusivo ma solo l'Attestato di Credito formativo.

Gli alunni disabili possono sostenere prove differenziate o non sostenerne alcune, sulla base del PEI; in questo caso non viene rilasciato il diploma, ma solo il certificato di credito formativo. Qualora sostengano positivamente prove equipollenti, ottengono il diploma.

Gli alunni con DSA, sulla base del PDP, possono essere esonerati dalla prova scritta di lingua straniera e sostituirla con una prova orale. Qualora, invece, non sostengano la prova di lingua straniera in nessuna forma, non otterranno il diploma, ma il solo il certificato di credito formativo.

Per gli alunni con BES non è prevista nessuna variazione nelle prove d'esame: si potranno accordar loro **solo le misure compensative** utilizzate durante l'anno e previste nel PDP, no misure dispensative.

Gli alunni con DSA e con BES partecipano alle prove nazionali INVALSI.

Gli alunni con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua inglese o dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

Al termine della scuola secondaria di secondo grado verrà rilasciato, assieme al **diploma finale** (che attesta l'indirizzo, la durata del corso di studi, e il punteggio ottenuto), il Curriculum della studentessa e dello studente (modello ministeriale), nel quale sono elencate, oltre alle discipline comprese nel corso di studi, una descrizione analitica delle competenze oggetto di rilevazione delle prove Invalsi (con indicazione anche del livello di produzione e comprensione della lingua inglese) le competenze, le conoscenze e le abilità professionali acquisite le attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, nonché le attività di alternanza scuola/lavoro effettuate e le certificazioni conseguite.

### **Prove INVALSI**

Le rilevazioni INVALSI dovranno essere considerate da tutte le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto e per le **classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado** le prove INVALSI saranno considerate condizioni indispensabili per l'ammissione agli Esami di Stato (per la scuola media si svolgeranno in aprile, per la scuola secondaria non è ancora specificato il periodo).

Esse verranno svolte dagli studenti delle classi seconda e quinta di scuola primaria, di classe terza della scuola secondaria di primo grado e delle classi seconda e quinta delle scuole secondarie di secondo grado: in italiano, in matematica ed in inglese (in seconda primaria solo italiano e matematica).

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predisporrà prove sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il *Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue*.

In conclusione, possiamo affermare che il Decreto n. 66 non ha portato grosse novità: si è cercato di "stare in mezzo" tra il modello tradizionale (italiano) e quello innovativo (europeo), con un sistema che lascia ampio spazio alle interpretazioni personali.

La valutazione degli apprendimenti è ancora espressa in decimi e le tanto discusse innovazioni concernenti i sistemi di valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono state ridotte. La certificazione delle Competenze rimane un titolo che affianca il Diploma e che esplicita, in modo analitico, i risultati conseguiti in ognuna delle tre discipline nelle prove standardizzate nazionali

**Molta enfasi sulle prove INVALSI**, diventate obbligatorie prima dell'Esame di Stato, alle quali sono demandati compiti di certificazione su alcune discipline importanti (italiano, matematica e inglese) e sulle attività di Alternanza Scuola lavoro e sul loro peso nello sviluppo delle competenze utili al successo formativo dello studente.

In ogni caso possiamo sottolineare che le leggi devono in primis essere conosciute poi condivise, prima di essere applicate ... solo così la loro applicazione può provocare dei cambiamenti migliorativi nelle organizzazioni scolastiche, nelle strategie didattiche metodologiche, nell'operatività quotidiana.